

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1054

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei Deputati CECCHERINI, DE VITA, ROSSI PAOLO, MACRELLI, MATTEOTTI GIANCARLO, SIMONINI, SECRETO, CASTELLARIN, L'ELTORE, MARTONI e CAMANGI

Annunziata il 22 luglio 1954

Revisione del trattamento economico dei dipendenti statali

ONOREVOLI COLLEGHI! — 1. — Il problema del trattamento economico dei pubblici dipendenti attende ancora una soluzione che non sia precaria, e che, d'altra parte, non può essere più oltre dilazionata sia per le condizioni degli statali stessi, sia per la necessità ormai non più rimandabile, di ordinare definitivamente la materia.

Fino a questo momento il problema, che è uno dei principali della nostra vita nazionale poiché oltre un milione di persone sono al servizio esclusivo dello Stato, lungi dall'essere avviato a soluzione è stato in sostanza eluso con l'emanazione di volta in volta di provvedimenti contingenti volti ad ovviare alle necessità più impellenti. Ne è risultato un sistema disorganico e provvisorio che senza comporre la questione spesso ne ha aggravato i termini.

Il problema ritorna ora alla vostra attenzione e l'occasione è propizia per compiere il primo passo per uscire dalla attuale fase. La certezza e la chiarezza delle situazioni giuridiche ed economiche riteniamo sia una aspirazione comune non solo degli interessati ma un po' di tutti.

Il progetto di legge che sottoponiamo alla vostra approvazione muove da queste premesse e guarda con visione realistica ai termini del problema.

2. — Per l'adeguamento e il miglioramento del trattamento economico dei pubblici dipendenti possono seguirsi varie vie.

Una è quella scelta con i provvedimenti legislativi emanati fino ad oggi. Questa, come si legge nella relazione dell'onorevole Piccioni alla legge 8 aprile 1952, n. 212, « lascia sussistere l'attuale complessa struttura del trattamento economico determinata dall'esistenza di numerose indennità » e caratterizzata da ciò, « che il trattamento economico complessivo del personale statale non è uguale ».

Un'altra via è quella che ci permettiamo sottoporre alla vostra benevola approvazione e si ispira invece al principio di una retribuzione fondamentale unica, salvi gli assegni per carichi di famiglia, per servizi di carattere particolare e per prestazioni di lavoro straordinario, e realizza l'auspicato miglioramento del trattamento economico degli statali attraverso la redistribuzione perequata dei fondi stanziati in bilancio.

Insistere sulla soluzione seguita finora, limitandosi per il momento alla concessione di benefici immediati e rimandando l'unificazione delle varie voci della retribuzione, significa, a nostro avviso, eludere ancora una volta il compito di riordinamento del trattamento economico degli statali.

D'altronde l'attuale sistema retributivo dei pubblici dipendenti, articolato com'è in varie voci ed indennità, è fonte di gravi inconvenienti. Innanzi tutto difetta di organicità e ciò non solo nuoce alla speditezza del disimpegno delle necessarie pratiche buro-

cratiche, ma comporta notevoli sperequazioni tra il personale delle varie amministrazioni statali. La disuguaglianza di trattamento economico, non giustificata da particolari esigenze, è una delle fonti principali del malcontento e del disagio che turba i pubblici dipendenti. Altri e non meno gravi inconvenienti del sistema disorganico e pluralistico oggi in vigore si riscontrano nella determinazione delle misure degli scatti di stipendio, dei compensi per il lavoro straordinario e particolarmente della misura delle pensioni, poiché è noto come non tutte le voci che costituiscono attualmente la retribuzione complessiva sono pensionabili.

La concessione di nuovi aumenti non accompagnata da un sostanziale riordinamento del trattamento economico non farebbe che aggravare la situazione attualmente esistente, e comporterebbe nuovi oneri per il bilancio dello Stato con tutte le difficoltà connesse alla reperibilità dei fondi per far fronte alle nuove spese.

3. — La precarietà del sistema attuale rende quindi, più che opportuna, necessaria l'unificazione di tutte le varie voci che concorrono a formare il trattamento economico in una retribuzione fondamentale unica, adeguata, per quanto possibile, al reale costo della vita.

La *reductio ad unum* di ciò « che — come è detto nella ricordata relazione Piccioni — attualmente è molteplice e difficilmente classificabile con un criterio unico » è un atto di giustizia verso i pubblici dipendenti soprattutto perché consente di ripartire tra essi, in relazione alla posizione giuridica di ciascuno, le somme stanziare in bilancio per il personale statale in modo uniforme e proporzionale.

Vengono così ad essere eliminate le sperequazioni attualmente esistenti tra il personale delle varie Amministrazioni dello Stato per effetto delle diverse voci che costituiscono la loro remunerazione complessiva con l'assicurazione, a parità di grado nei vari gruppi, di uguale trattamento economico. Inoltre il sistema di retribuzione unica consente di migliorare e semplificare il trattamento di quiescenza con la fissazione di una opportuna aliquota della retribuzione fondamentale da assumere per base.

E si è detto solo dei vantaggi principali.

4. — Tuttavia, perseguire una conveniente soluzione del problema della unificazione senza risolvere contemporaneamente quello del miglioramento economico significa rifuggire da una soluzione duratura e so-

disfacente, poiché, se numerosi sono i vantaggi che dalla « fissazione del trattamento economico » possono derivare soprattutto agli effetti del trattamento di quiescenza, le condizioni economiche precarie in cui versa la quasi totalità dei pubblici dipendenti, del resto già riconosciute dai precedenti Governi e dall'attuale, richiedono che sia risolto nel più breve tempo possibile il problema del miglioramento delle retribuzioni.

Nelle sedute del 27 e del 28 giugno 1953 della Camera, in occasione della concessione di un nuovo aumento, si diceva concedersi questo, quale acconto sul beneficio derivante dal miglioramento e conglobamento della retribuzione, che avrebbe dovuto essere oggetto di un disegno di legge di prossima emanazione.

Già in occasione della discussione del disegno di legge trasformato nella legge 8 aprile 1952, n. 212, nel porre il problema del miglioramento economico e dell'adeguamento degli stipendi fu ritenuto che due fossero le possibili vie da seguire. La prima comportava un miglioramento delle retribuzioni più basse mediante un abbassamento delle retribuzioni più elevate e la seconda prevedeva un adeguamento delle retribuzioni più modeste a quelle di livello più alto con una nuova spesa di molti miliardi che il bilancio dello Stato non avrebbe potuto sopportare. Nell'uno e nell'altro caso si sarebbe verificato un appiattimento delle retribuzioni: pericolo che si è voluto finora evitare mediante la concessione saltuaria di aumenti di varia natura.

Invece, il sistema previsto nella presente proposta di legge consente di realizzare un miglioramento economico delle retribuzioni senza imporre al bilancio dello Stato un maggior onere finanziario.

Di fatto si propone in primo luogo la *unificazione di tutte le voci retributive* e la formazione di nuove tabelle, recanti l'unica voce « stipendio », che assicuri, a parità di grado nei vari gruppi, eguale trattamento economico, facendo salve quelle speciali indennità o competenze accessorie che per la loro particolare natura non possono essere eliminate, quali le indennità per carichi di famiglia, i compensi per particolari spese (indennità di trasferta) e per il lavoro straordinario; *la eliminazione delle sperequazioni* dovute ad indennità fuori bilancio (diritti casuali, ecc.).

In secondo luogo si propone di migliorare le retribuzioni attraverso una equa redistribuzione dei fondi stanziati in bilancio che, perequando gli stipendi del personale che

LEGISLATURA II — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

gode dei diritti casuali con quelli del personale che è stato finora escluso dal godimento di questi diritti e innalzando lo stipendio più basso al minimo vitale, mantiene l'attuale proporzione fra gli stipendi ed evita quindi il temuto appiattimento delle retribuzioni.

I miglioramenti che si propongono non importano una spesa eccedente i limiti di quella prevista dal bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1953-54, alla quale vanno aggiunti i fondi derivanti dalla riscossione di vari compensi accessori extrabilancio, il cui importo dovrebbe essere incamerato dall'erario, e i 28 miliardi già reperiti per il pagamento della 13^a mensilità dell'anno 1953.

I calcoli di redistribuzione perequata sono stati condotti sulla base delle cifre del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1953-54, che prevede una spesa complessiva per i dipendenti dello Stato di 962 miliardi di lire, e che d'altra parte è stata già superata e portata al livello di 1.040 miliardi dal bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1954-55.

Dallo specchio che segue e dalle tabelle allegate risulta come l'adeguamento e il miglioramento economico siano raggiunti attraverso una redistribuzione perequata tra il personale dipendente dallo Stato dei fondi disponibili, tenendo conto del principio per

cui, nel rapporto di pubblico impiego, non trovano giustificazione remunerazioni di carattere particolare per mansioni espletate nell'ufficio e per l'ufficio.

Spesa attuale prevista in bilancio	962 miliardi
Somme già reperite per la 13 ^a mensilità	28 »
Somme erogate extra bilancio da incamerare (diritti casuali, ecc.)	40 »
Contributo pensioni versato dal personale (6 per cento)	50 »
—	
Totale spesa sulla base del bilancio di previsione 1953-54	1.080 miliardi
=====	
Spesa prevista per le nuove retribuzioni	813 miliardi
Spese prevista per le pensioni	165 »
Spesa prevista per carico di famiglia	60 »
Spesa prevista per le indennità insopprimibili . . .	42 »

Totale spesa dopo la redistribuzione proposta	1.080 miliardi
=====	

PROPOSTE DI NUOVE TABELLE RETRIBUTIVE E RELATIVA SPESA.

GRADO E QUALIFICA	Numero impiegati	Retribuzione mensile	Retribuzione annua	SPESA TOTALE
—	—	—	—	—
Dal grado I al III	321	L. —	L. —	2.000.000.000
Grado IV.	1.478	» 220.000	» 2.860.000	4.227.080.000
» V.	2.906	» 170.000	» 2.210.000	6.422.260.000
» VI.	6.488	» 135.000	» 1.755.000	11.386.440.000
» VII.	14.169	» 120.000	» 1.560.000	22.103.640.000
» VIII.	23.044	» 105.000	» 1.365.000	31.455.060.000
» IX.	95.752	» 91.000	» 1.183.000	113.274.616.000
» X.	56.099	» 81.000	» 1.053.000	59.072.247.000
» XI.	37.022	» 72.000	» 936.000	34.652.592.000
» XII.	54.242	» 58.000	» 754.000	40.898.468.000
» XIII.	3.036	» 47.000	» 611.000	1.854.996.000
<i>Subalterni:</i>				
Commesso capo	12.156	L. 56.000	L. 728.000	L. 8.849.568.000
1 ^o commesso	19.571	» 50.000	» 650.000	» 12.701.650.000
Usciere capo	24.077	» 47.000	» 611.000	» 14.711.047.000
Usciere	41.026	» 44.000	» 572.000	» 23.466.872.000
Inserviente	50.074	» 42.000	» 546.000	» 27.340.404.000
Capo agente tecnico	191	» 50.000	» 650.000	» 124.150.000
Agente tecnico	398	» 47.000	» 611.000	» 243.178.000

LEGISLATURA II — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

GRADO E QUALIFICA	Numero impiegati		Retribuzione mensile		Retribuzione annua		SPESA TOTALE
<i>Avventizi:</i>							
1 ^a categoria	3.424	L.	72.000	L.	936.000	L.	3.204.864.000
2 ^a categoria	16.094	»	66.000	»	858.000	»	13.808.652.000
3 ^a categoria	49.347	»	48.000	»	624.000	»	30.792.528.000
4 ^a categoria	22.470	»	37.000	»	481.000	»	10.808.070.000
Ferrovie dello Stato	32.746	»	47.000	»	611.000	»	20.007.806.000
<i>Insegnanti non di ruolo:</i>							
Professori	45.811	L.	72.000	L.	936.000	L.	42.879.096.000
Maestri	29.950	»	57.000	»	741.000	»	22.185.540.000
<i>Sottufficiali:</i>							
Marescialli	35.354	L.	58.000	L.	754.000	L.	26.656.916.000
Sergente maggiore	32.186	»	49.000	»	637.000	»	20.502.482.000
Sergente	14.604	»	46.000	»	598.000	»	8.733.192.000
Militi	168.753	»	42.000	»	546.000	»	92.139.138.000
<i>Contratto</i>	74.481	L.	42.000	L.	546.000	L.	33.218.526.000
Salariati	123.713	»	46.000	»	598.000	»	73.980.374.000
	<u>1.090.933</u>				Totale . . .	L.	<u>813.701.452.000</u>

5. — Se si volesse attendere la emanazione della legge-delega e quindi le leggi delegate, si rinvierebbe la soluzione di questo urgente problema di vari mesi. Tanto che sembra che il Governo stia esaminando la opportunità di concedere in agosto un nuovo acconto agli statali.

Né d'altra parte si può obiettare che se il Parlamento approvasse oggi, al di fuori della legge-delega, un progetto di legge sul trattamento economico dei pubblici dipendenti, quella ne sarebbe pregiudicata.

Infatti il progetto di legge che ci onoriamo di presentare, non solo non è di intralcio alla discussione ed alla eventuale approvazione della legge-delega, ma ne facilita, una volta approvata, la sua applicazione e ne costituisce la base per una sana realizzazione attraverso un riordinamento economico di carattere generale.

Se però il progetto in esame favorisce l'applicazione della legge, non ne costituisce tuttavia uno stralcio per la parte relativa al trattamento economico dei pubblici dipen-

denti. Nel sistema della legge-delega è prevista una disciplina complessa del trattamento economico che si ispira a due distinti criteri direttivi: « quello della progressione economica in base al merito per ciascun grado, non limitata né al numero degli scatti, né dalla misura della retribuzione iniziale del grado superiore, e quella sulla retribuzione fondamentale unica, salvi gli assegni per carichi di famiglia, per servizi di carattere particolare e per prestazioni di lavoro straordinario » (Cfr.: *Stato sui lavori per la riforma della pubblica amministrazione*, vol. I, pag. 46). La disciplina così prevista si inquadra nel complesso sistema della riforma.

Invece questo progetto, pur ispirandosi ai principi stabiliti nella legge-delega, prevede soltanto la unificazione delle voci della retribuzione, al fine di consentire una equa redistribuzione dei fondi stanziati in bilancio per i pubblici dipendenti, lasciando immutata la rimanente disciplina del trattamento economico, ma evitando, se il Parlamento vorrà approvarlo, una inutile produzione giuridica.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Tutte le competenze comunque denominate e a qualsiasi titolo corrisposte ai dipendenti dalle Amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo, salvo quanto disposto dall'articolo 3, sono soppresse e sostituite da una retribuzione unica, interamente valutabile ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza, da corrispondersi in tredici rate mensili posticipate.

ART. 2.

Le misure delle nuove retribuzioni sono stabilite dalle tabelle di cui agli allegati I a IV della presente legge.

Il Ministro del tesoro provvederà con proprio decreto ad adeguare per categorie simili le retribuzioni stabilite negli allegati da V a VIII della legge 8 aprile 1952, n. 212, alle nuove retribuzioni previste nelle tabelle di cui al comma precedente.

ART. 3.

Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge e con effetto pari data a questa, il Governo presenterà disegni di legge atti a mantenere in vigore quelle speciali indennità o competenze accessorie, in aggiunta alla retribuzione normale, giustificate da maggiori spese, rischi e responsabilità a carico del singolo dipendente per causa del servizio.

ART. 4.

L'importo delle quote complementari di famiglia resta fissato nelle misure previste negli articoli 6 e seguenti della legge 8 aprile 1952, n. 212.

Le quote complementari di famiglia devono essere corrisposte anche con la 13ª mensilità.

ART. 5.

I compensi per il lavoro effettivamente prestato oltre l'orario normale devono essere ragguagliati alle nuove retribuzioni, con le maggiorazioni del 20 per cento per il lavoro straordinario diurno e del 30 per cento per quello notturno e festivo.

ART. 6.

Le pensioni ordinarie devono essere liquidate sulla base dei nove decimi delle retribuzioni, fissate dall'articolo 2.

In proporzione all'aumento delle pensioni ordinarie deve essere aumentata la misura degli assegni vitalizi, temporanei e rinnovabili, di cui all'articolo 21 della legge 8 aprile 1952, n. 212, nonché delle pensioni tabellari dei militari e graduati di truppa, delle pensioni e degli assegni delle categorie indicate nell'articolo 20 della legge 29 aprile 1949, n. 221, nonché delle pensioni dirette e di reversibilità di cui agli articoli 1 e 6 della legge 26 novembre 1953, n. 876.

ART. 7.

Le pensioni ordinarie e gli assegni vitalizi, temporanei e rinnovabili, liquidati o da liquidarsi a carico dello Stato o delle Amministrazioni indicate nell'articolo 21 della legge 8 aprile 1952, n. 212, nonché gli altri emolumenti relativi a cessazioni dal servizio anteriori al 31 dicembre 1953, devono essere riliquidate d'ufficio.

La nuova liquidazione deve essere effettuata sulla base delle retribuzioni fissate con e tabelle allegate alla presente legge.

ART. 8.

Il contributo a favore dell'Ente nazionale di assistenza e previdenza dei dipendenti statali e il contributo a favore del « Fondo per il credito dei dipendenti dello Stato » restano fissati nella misura prevista dagli articoli 10 e 11 della legge 8 aprile 1952, n. 212.

ART. 9.

Le norme della presente legge si applicano altresì al personale delle categorie indicate negli articoli 12, 18 e 19 della legge 8 aprile 1952, n. 212, nei limiti e con le modalità ivi indicate.

ART. 10.

Alla spesa derivante dall'attuazione della presente legge sarà provveduto con le somme stanziare in bilancio sui capitoli attinenti alle spese di ogni genere per il personale, dall'incameramento di tutti i dritti, compensi o proventi con gestione extra bilancio, comunque denominati, attualmente percepiti a qualsiasi titolo dai dipendenti statali anche con ordinamento autonomo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione della presente legge.

La facoltà di cui al precedente comma si estende anche alle assegnazioni di fondi a favore delle Amministrazioni statali con ordinamento autonomo.

Per il personale retribuito parzialmente o integralmente a carico di bilanci non statali, l'onere derivante dalla attuazione della presente legge graverà sugli enti che attualmente sostengono le spese, nelle stesse proporzioni.

ART. 11.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed ha effetto dal 1° gennaio 1954.

ALLEGATO I.

STIPENDI PER GLI UFFICIALI, GLI INSEGNANTI E GLI ALTRI PERSONALI CIVILI DEI GRUPPI A, B, C

PERSONALE DEI GRUPPI A, B, E C DELL'ORDINAMENTO GERARCHICO.

GRADO	STIPENDI ANNUI					ANNI RICHIESTI PER GLI AUMENTI PERIODICI		
	Iniziali	Al 1° aumento	Al 2° aumento	Al 3° aumento	Al 4° aumento	Gruppo A	Gruppo B	Gruppo C
I	4.106.000	—	—	—	—	—	—	—
II	3.611.000	—	—	—	—	—	—	—
III	3.222.000	—	—	—	—	—	—	—
IV	2.780.000	2.860.000	2.964.000	—	—	4	—	—
V	2.129.000	2.210.000	2.291.000	—	—	4	—	—
VI	1.700.000	1.755.000	1.810.000	—	—	4	4	—
VII	1.524.000	1.560.000	1.605.000	—	—	4	4	—
VIII	1.337.000	1.365.000	1.393.000	—	—	4	4	4
IX	1.143.000	1.169.000	1.197.000	1.226.000	—	4	4, 4, 5	4, 5, 5
X	1.010.000	1.039.000	1.067.000	1.096.000	—	3, 3, 4	4, 4, 5	4, 5, 5
XI	898.000	923.000	949.000	990.000	—	2	2, 2, 3	4
XII	717.000	734.000	754.000	770.000	787.000	2	2	3
XIII	570.000	589.000	611.000	630.000	645.000	—	—	2

ALLEGATO II.

STIPENDI PER GLI AGENTI SUBALTERNI

PERSONALE SUBALTERNO COMUNE A TUTTE LE AMMINISTRAZIONI.

QUALIFICA	STIPENDI ANNUI						Anni richiesti per gli aumenti periodici
	Iniziali	Al 1° aumento	Al 2° aumento	Al 3° aumento	Al 4° aumento	Al 5° aumento	
Commesso capo	693.000	728.000	763.000	—	—	—	3
Primo commesso	650.000	670.000	690.000	—	—	—	4
Usciere capo	600.000	615.000	630.000	645.000	—	—	4
Usciere	550.000	565.000	580.000	595.000	—	—	4
Inserviente	500.000	515.000	530.000	545.000	—	—	2
Capo agente tecnico	643.000	650.000	663.000	—	—	—	3
Agente tecnico	577.000	594.000	611.000	628.000	645.000	—	4

LEGISLATURA II — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

ALLEGATO III.

PAGHE LORDE GIORNALIERE DEI SALARIATI PERMANENTI E TEMPORANEI

CLASSI DI PAGA	Gruppo dei capi operai	1ª categoria specializzati	2ª categoria qualificati	3ª categoria comuni	4ª categoria manovali	5ª categoria apprendisti	6ª categoria operaie specializzate	7ª categoria operaie comuni
1ª	1.824	1.510	1.387	1.406	1.342	919	1.406	1.342
2ª	1.878	1.541	1.423	1.418	1.356	948	1.418	1.356
3ª	1.933	1.573	1.459	1.438	1.374	—	1.438	1.374
4ª	1.987	1.601	1.497	1.456	1.391	—	1.456	1.391
5ª	2.041	1.633	1.533	1.476	1.409	—	1.476	1.409
6ª	—	1.661	1.569	1.497	1.423	—	1.497	1.423
7ª	—	1.692	1.604	1.517	1.441	—	1.517	1.441
8ª	—	1.721	1.640	1.543	1.458	—	1.543	1.458
9ª	—	1.747	1.695	—	—	—	—	—

ALLEGATO IV.

STIPENDI E PAGHE PER I SOTTUFFICIALI

SOTTUFFICIALI DELL'ESERCITO (ESCLUSI QUELLI DELL'ARMA DEI CARABINIERI).

GRADO	STIPENDI ANNUI						Anni richiesti per aumenti periodici	Anni di servizio complessivo
	Iniziale	Al 1º aumento	Al 2º aumento	Al 3º aumento	Al 4º aumento	Al 5º aumento		
Aiutante di battaglia . .	822.000	847.000	883.000	922.000	951.000	979.000	4, 4, 4 4, 3	18, 22 26, 30 33
Maresciallo maggiore e gradi corrispondenti .	740.000	768.000	797.000	833.000	858.000	890.000	4, 4, 4 4, 3	18, 22 26, 30 33
Maresciallo capo e gradi corrispondenti	611.000	640.000	665.000	686.000	—	—	4, 4, 3	14, 18 21
Maresciallo ordinario . .	579.000	593.000	618.000	640.000	—	—	4	10, 14 18

GRADO	PAGHE GIORNALIERE CON ANNI DI SERVIZIO MILITARE EFFETTIVO						
	Iniziali	4	7	9	12	15	18
Sergente maggiore	1.483	—	1.558	1.633	1.712	1.774	—
Sergente	1.295	1.508	—	—	—	—	—